



Codice civile della Repubblica Popolare Cinese

Traduzione di Meiling Huang

a cura di Oliviero Diliberto, Domenico Dursi, Antonio Masi

Introduzione di Diyu Xu

SECONDA EDIZIONE

AGGIORNATA CON RUBRICHE E INDICE ANALITICO



Giappichelli

GLI AUTORI

MEILING HUANG, Ordinaria di Diritto presso la *Zhongnan University of Economics and Law* (China), nonché abilitata quale docente associata anche in Italia, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di "Tor Vergata" ed è stata *visiting professor* presso la "Sapienza" di Roma. Attualmente è Preside della *School of Law and Economics* fondata da Sapienza Università di Roma e *Zhongnan University of Economics and Law*.

OLIVIERO DILIBERTO, Già Ministro della Giustizia, Ordinario di Istituzioni di diritto romano, è Preside della Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" di Roma. Dal 2016 ha la cattedra di Diritto romano anche presso la *Zhongnan University of Economics and Law* (China) ed è Preside della *School of Law and Economics* fondata da Sapienza Università di Roma e *Zhongnan University of Economics and Law*.

DOMENICO DURSI, Professore Associato presso la "Sapienza" di Roma, è abilitato professore ordinario. È stato *visiting scholar* presso la *Zhongnan University of Economics and Law* (China), è Segretario del Centro Studi Giuridici Italo-Cinese e Vice preside della *School of Law and Economics* fondata da Sapienza Università di Roma e *Zhongnan University of Economics and Law*.

ANTONIO MASI, Emerito di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" di Roma, ha precedentemente insegnato anche Istituzioni e Storia del diritto romano presso gli Atenei di Cagliari, Siena, Torino, Roma Sapienza e Luiss "Guido Carli".

DIYU XU, Ordinario di Diritto civile presso la *Zhongnan University of Economics and Law* (China), della quale è attualmente Pro-rettore. È stato co-coordinatore della commissione dell'Associazione nazionale del diritto per la codificazione del libro sul matrimonio e la famiglia.

Ha tradotto in cinese il Codice Civile Argentino, Cileno, Peruviano. È stato *visiting professor* presso prestigiosi Atenei in America Latina ed Europa, tra cui Sapienza. È attualmente anche vice-direttore del Dipartimento per la costruzione della società presso l'Assemblea Popolare Cinese della Provincia dello Hubei.

PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE

Oliviero Diliberto

Approvato dall'Assemblea del Popolo il 28 maggio del 2020, il codice civile cinese è entrato in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

In Cina diversi tentativi di codificazione civilistica – anche a seguito della promulgazione del codice civile giapponese del 1898, frutto del contributo determinante della pandettistica tedesca – fallirono nei primi decenni del secolo scorso. Nel 1931 fu infine approvato un codice civile, che tuttavia non fu mai concretamente applicato, se non sporadicamente in qualche grande città, per via prima dell'invasione giapponese, poi della guerra di liberazione e infine dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. L'attuale codificazione è dunque la prima realmente vigente nella Repubblica Popolare Cinese e rappresenta la conclusione di una gestazione iniziata con l'approvazione della *Legge sui principi generali del diritto civile* (1986) e proseguita con la promulgazione di leggi speciali sui diversi aspetti del diritto privato.

Questa che proponiamo è, in assoluto, la prima traduzione del codice realizzata fuori dalla Cina: si tratta dell'ultimo frutto della collaborazione tra Sapienza Università di Roma e Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) di Wuhan, iniziata il 13 gennaio 2017 con la firma della convenzione che ha costituito il Centro Studi Giuridici Italo-Cinese, alla presenza del Capo dello Stato, On. Prof. Sergio Mattarella, che ci volle onorare della Sua presenza.

L'approvazione del nuovo codice civile cinese va nella direzione indicata dal Presidente Xi Jinping, che, a più riprese, ha affermato che la Cina deve tendere alla costruzione di uno Stato di diritto. Governare il Paese secondo la legge è “strategia fondamentale” del PCC sin dal XVIII Congresso Nazionale.

Sovranità popolare (“tutti i poteri del Paese appartengono al popolo”); costruzione dello stato di diritto socialista; godimento dei diritti (e relativi doveri) da parte dei cittadini; inviolabilità dei diritti fondamentali; impar-

zialità nell'applicazione della legge; unità e autorità del sistema legale; centralità della guida del Partito, ma sempre nel rispetto della Costituzione e della legge. Sono i principi fondanti della strategia recente della leadership cinese.

Tutto ciò ha come obiettivo l'equità e la giustizia sociale, nella legalità.

Il codice è il frutto di plurime contaminazioni di modelli stranieri con le caratteristiche della plurimillennaria cultura cinese: ma la matrice romanistica del codice è evidente, nel sistema complessivo, nel lessico, nelle soluzioni interpretative.

Tuttavia, rispetto ai precedenti processi di codificazione civilistica europei ed extraeuropei, il codice civile cinese presenta due rilevanti differenze.

La prima è che nel ccc manca – con tutta evidenza – la mediazione del Code Napoléon, benché la conoscenza della dottrina francese sia comunque presente.

Tutte le codificazioni a base romanistica hanno, infatti, recepito il diritto romano attraverso la sua tradizione secolare lungo il Medioevo e l'età moderna: in tali codificazioni, per dirla in modo sommario, il diritto romano è stato «filtrato» soprattutto dalla mediazione politica e culturale del codice napoleonico. I codici civili contemporanei, in buona sostanza, hanno tutti una base romanistica, ma essa è il prodotto di una mediazione borghese, illuministica, che non discende direttamente dal diritto romano in quanto tale, bensì dalla lettura (e dall'utilizzo) che di quest'ultimo avevano fatto i compilatori del codice civile francese del 1804.

La codificazione cinese, viceversa, ha – per così dire – «saltato» la mediazione napoleonica, per cimentarsi direttamente nell'appropriazione e nella rielaborazione del sistema romanistico. Paradossalmente, il codice civile cinese è più direttamente di matrice romanistica rispetto al cc italiano del 1942.

C'è però un secondo aspetto che vale la pena considerare: nell'esperienza occidentale i codici nascono ben prima delle Costituzioni. Le Costituzioni sono un fenomeno novecentesco e i codici, viceversa, in larga misura, sono conquiste dell'800 (e comunque precedenti alle Costituzioni): il codice civile italiano è del 1942 e la Costituzione è del 1948: tra esse intercorre un tempo di sei anni – che non sono niente nella storia –, ma sembrano provenire da due pianeti diversi.

In Cina l'iter è stato inverso: il codice civile nasce dopo la Costituzione, quella del 1982 poi modificata più volte nei decenni successivi, che ha progressivamente e formalmente esteso la *rule of law* e la protezione dei diritti umani: il codice, dunque, apparso *dopo* la Costituzione, si pone

come strumento per riconoscere nuovi diritti, in attuazione della *rule of law*.

* * *

Diverse sono le esigenze che giustificano una nuova edizione della traduzione italiana del codice civile cinese, a due anni dalla precedente. In primo luogo, nei due anni appena trascorsi, molteplici sono state le presentazioni della traduzione e le occasioni di confronto scientifico intorno ad essa. Da ognuno di questi momenti sono sorti spunti di riflessione sulla possibilità di intervenire sul testo italiano per renderlo sempre più conforme all'originale cinese, ma, al tempo stesso, ancor più fruibile per il lettore italiano: infatti, in questa seconda edizione si è intervenuti per provare a realizzare tale intento.

In secondo luogo, questa nuova edizione si è resa necessaria in quanto la dottrina civilistica cinese ha nel frattempo elaborato delle vere e proprie rubriche dei singoli articoli del codice: così, pressoché tutte le edizioni del Codice in commercio oggi in Cina, recano prima di ogni articolo la rispettiva rubrica. Si può, anzi, segnalare, che nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del codice, la formulazione delle rubriche abbia rappresentato uno dei principali impegni nello studio del codice da parte della civilistica cinese. Giova, però, precisare come esse – in ragione della loro natura – non si debbano considerare parti del testo normativo.

Da ultimo, ma non ultimo per importanza, questa nuova edizione offre al lettore un indice analitico, che, oltre a riportare l'elenco degli articoli ordinati per argomenti, presenta accanto ai singoli articoli una breve massima di essi, che è una proposta di sintesi del contenuto elaborata – insieme con l'indice – dalla affiatata squadra che ha lavorato alla precedente edizione e che ormai da diversi anni lavora sul codice cinese, cui si è aggiunto di recente, un valente giovane studioso del diritto privato, il dott. Bruno Concas, il cui apporto è stato non poco utile. Alla traduttrice e ai curatori, questo lavoro è parso necessario per semplificare la consultazione del codice medesimo.

Ma, come sempre, i lettori giudicheranno.

IL MODELLO CINESE DI CODIFICAZIONE CIVILE

Già dagli anni novanta del ventesimo secolo, pur con la promulgazione di una serie di leggi civili su singole materie, in Cina si era formato un sistema di diritto civile sostanzialmente completo. Era un sistema guidato dalla Legge sui Principi Generali di Diritto Civile del 1986 che assumeva la funzione di normativa di riferimento per la regolazione dei rapporti civilistici. Tuttavia, il desiderio degli studiosi e dei legislatori di pervenire ad un codice civile non è mai venuto meno. All'inizio di questo secolo, diversi tentativi sono stati accantonati per diversi motivi, al punto che la codificazione pareva essere un sogno irraggiungibile. Invece, con la decisione finale presa dalla Quarta Sessione Plenaria del diciottesimo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, la codificazione del diritto civile "è entrata nella corsia di sorpasso legislativa".

Il processo di codificazione ha seguito un piano basato su due fasi: la prima ha portato alla formulazione delle Regole Generali (*zongze*) del codice che hanno sostituito la Legge sui Principi Generali. Esse sono state approvate con successo nel marzo 2017. Successivamente, durante i lavori del tredicesimo Congresso Nazionale del Popolo, tenutosi nel maggio 2020, sono stati approvati i diversi libri del codice, segnando l'ingresso formale della Cina nell'era del codice civile.

Il codice consta di 1260 articoli suddivisi in 7 libri. Il complesso normativo compie grandi sforzi per allineare il diritto civile cinese con le regole comunemente praticate a livello internazionale. Al tempo stesso, è mantenuto anche il substrato tipico del sistema economico socialista, del sistema giudiziario e della cultura giuridica tradizionale cinese.

1. Le caratteristiche cinesi del percorso di codificazione civilistica

Esistono due percorsi principali per la codificazione del diritto civile: da un lato, la 'codificazione indipendente' e dall'altro il 'trapianto' del codice. Con riferimento alla prima opzione, i modelli di codice sorti in

via indipendente, come in Germania, Francia e altri Paesi europei, si sono fondati o sulla Pandettistica (e quindi sui *Digesta*) o sulle *Institutiones*; modelli di codificazione, quindi, imperniati sul sistema del diritto privato. Per quanto riguarda, invece, i codici ‘trapiantati’, i Paesi che hanno adottato questa scelta, come il Giappone o diversi paesi dell’America Latina, hanno effettuato un ‘trapianto’ spesso inorganico di codici civili da altri Paesi; in altri termini, si è trattato della ricezione completa o quasi del testo di codici stranieri, considerando raramente elementi come le culture giuridiche locali, etc. Il ‘trapianto’ di testi richiede che i giudici decidendo i casi concreti, elaborino sottilmente una cultura del diritto privato attraverso l’applicazione delle leggi ‘trapiantate’: si realizza così gradualmente la localizzazione del sistema di diritto privato.

Volgendo lo sguardo alla storia, dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese sono stati effettuati cinque tentativi di codificazione civile. Di questi, i primi quattro si sono arenati a causa di condizioni non mature per la codificazione. Il primo e il secondo risalgono agli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento e la loro natura non è quella di una codificazione di diritto privato. Nel contesto sociale e politico dell’epoca, si pretendeva di fondare il sistema della proprietà su un’unica proprietà pubblica (comprendente proprietà statale e proprietà collettiva) e la proprietà privata era limitata alle risorse necessarie per la sussistenza. Il sistema economico socialista pianificato prevedeva invece che la produzione di merci, la circolazione, lo scambio e il consumo dipendessero tutti dalla pianificazione omnicomprensiva del governo e dalla attuazione dei decreti amministrativi; da ciò discendeva che un codice civile che attuasse lo status dei diversi soggetti del diritto e che si fondasse sull’autonomia della volontà non potesse trovare le necessarie condizioni sociali, politiche ed economiche.

Nelle prime fasi delle riforme e dell’apertura, cioè tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, gli obiettivi di queste non erano ancora chiari. Non vi erano grandi cambiamenti del sistema della proprietà e il sistema economico fondamentale proponeva solo una transizione dall’economia pianificata a un’economia delle merci pianificata. Ciò portò al fallimento del terzo tentativo di codificazione civilistica. Fu solamente nell’anno 1986 che i Principi Generali del Diritto civile vennero approvati; sulla base della conferma, in linea di principio, del sistema economico pianificato delle merci socialista, fu ripristinata la fondamentale connotazione privatistica del sistema di diritto civile. Dopo la terza sessione plenaria del quattordicesimo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese nel novembre 1993, in Cina si è affermato il sistema dell’economia so-

cialista di mercato: un sistema economico basato sulla proprietà pubblica e sullo sviluppo contestuale di molteplici forme di proprietà. Con ciò sono state poste le condizioni politiche ed economiche di base per il codice civile. Tuttavia, poiché la riforma del sistema economico non si è realizzata nell'immediato, il legislatore ha anche perseguito l'idea di "far maturare e stabilire le leggi passo dopo passo". Così è stata approvata una legge sul diritto societario (1993), la legge sulle garanzie (1995), la legge sui contratti (1999). Con la promulgazione di queste leggi singole si è ripristinata completamente la natura privatistica del diritto civile in Cina.

All'inizio di questo secolo, il Congresso Nazionale del Popolo, in qualità di organo legislativo, ha avviato il quarto tentativo di codificazione; successivamente, il legislatore ha ritenuto, purtroppo, che dal momento che erano state promulgate leggi sulle diverse materie, occorresse solamente completare la legislazione sui diritti reali (2007) e quella sulla responsabilità da fatto illecito (2009). In tal modo, la compilazione legislativa sulla base dei temi poteva formare un sistema completo del diritto civile, senza il bisogno di "rompere" queste leggi e ricostruirle per compilare un codice con un grado più elevato di sistematicità.

Nel gennaio 2011 Bangguo Wu, Presidente del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo, annunciò che si era formato un sistema giuridico socialista con caratteristiche cinesi, di cui il diritto civile e il diritto commerciale costituivano una componente importante. Ciò significa che il quarto tentativo di codificazione civilistica ha completato la sua missione con la formazione di un sistema di singole leggi caratterizzate tuttavia da "incoerenza".

Il sistema del diritto civile "per temi" basato su singole leggi, infatti, sebbene copra anche tutti gli aspetti dei rapporti giuridici civili e commerciali e delle loro forme organizzative, la realizzazione e la tutela dei diritti civili e commerciali, i negozi commerciali, il matrimonio, la famiglia e le successioni, ha dato luogo a conflitti tra norme, inevitabili in quanto ognuna delle leggi è stata promulgata in diverse fasi della riforma del sistema economico. Inoltre, sulla base della pratica giudiziaria della Suprema Corte del Popolo per soddisfare le esigenze dell'applicazione delle leggi, quali quelle sui Principi Generali del Diritto Civile, sul diritto matrimoniale, sulle successioni, sulla garanzia, sui diritti dei contratti e su quelli reali e sulla responsabilità per fatto illecito, sono state emanate più di 100 interpretazioni giudiziali con una valenza, in concreto, di fonte del diritto. Queste interpretazioni giudiziali specificano le norme giuridiche ricavate dalle singole leggi e alcune interpretazioni addirittura hanno apportato modifiche sostanziali alle singole leggi precedenti. In

considerazione di ciò, la quarta sessione plenaria del diciottesimo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese nell'ottobre 2014 ha deciso di procedere al rafforzamento ed al miglioramento della costruzione delle regole di mercato e di procedere altresì alla compilazione del codice civile. Sulla base di ciò, il Congresso Nazionale del Popolo ha formulato un importante piano legislativo per giungere a tale codificazione: integrare sistematicamente le leggi precedentemente promulgate, comprese le interpretazioni giudiziali, per completare l'obiettivo della codificazione sistematica. Infatti, il codice civile approvato nel maggio 2020, nonostante abbia apportato innovazioni per il miglioramento dell'ordinamento economico del mercato, è più che altro il risultato dell'integrazione sistematica tra le leggi preesistenti. La prova di ciò si può trovare scorrendo i titoli dei vari libri del codice, nonché nell'ultimo articolo (art. 1260) in cui si stabilisce l'abrogazione delle leggi preesistenti.

Si può osservare che il processo di codificazione civilistica in Cina presenta le caratteristiche di una 'codificazione indipendente', di 'un'integrazione compilativa' e di 'un trapianto selettivo'. 'Integrazione compilativa' vuole indicare che il percorso di codificazione è passato attraverso un modello di sviluppo dalla fase "libera" o "incoerente" della legislazione delle leggi singole all'integrazione sistematica del codice civile. Questa integrazione è una sintesi e una sistematizzazione delle leggi singole e delle loro interpretazioni giudiziali.

Invece, la 'compilazione indipendente' rileva soprattutto con riferimento all'incorporazione nel codice delle regole del sistema fondato sull'economia socialista e della cultura giuridica tradizionale cinese; vale a dire, il sistema economico e la cultura del sistema giuridico cinese hanno determinato gli elementi fondamentali del codice civile cinese, che si riflettono nei diversi tentativi della codificazione sin dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese.

Tuttavia, con l'espressione 'codificazione indipendente' non si deve intendere che il codice civile sia estraneo rispetto a quelli di altri Paesi con sistemi economici fondati sulla proprietà privata. Soprattutto dopo l'attuazione delle politiche di riforma ed apertura il sistema economico in Cina ha subito riforme profonde, passando da un'economia pianificata a un'economia pianificata basata sulle merci fino ad un'economia socialista di mercato. La legislazione civile e commerciale, nel frattempo, si è sincronizzata con queste riforme; essa si è anche arricchita sempre più dell'esperienza della legislazione civile nel mondo, in particolare dall'esperienza della codificazione all'interno della famiglia giuridica romanistica.

Questo tipo di 'trapianto' è, ovviamente, selettivo. Si verifica durante

tutto il processo di formulazione delle leggi civili e di formazione del codice stesso; si concentra però principalmente sul diritto societario, sulla legge sulle garanzie, sul diritto dei contratti, sul diritto successorio, etc., settori non molto legati all'ideologia ed alla cultura giuridica. Ciò ha promosso la crescita della cultura del diritto privato cinese e ha anche indotto dei cambiamenti profondi nel sistema dell'economia di mercato in Cina. La Legge sui Contratti, ad esempio, approvata ed implementata nel 1999 ha non solo ereditato moltissimo dal sistema contrattuale del diritto romano e dal sistema di *common law*, ma ha anche tratto molto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili e dai Principi dei Contratti Commerciali Internazionali, così come da altri sistemi giuridici dei negozi applicati a livello internazionale. Tale legge è inoltre un esempio di legislazione perfettamente funzionale ad un contesto di economia di mercato.

2. Fonti legislative del codice civile cinese

Il diritto civile cinese deriva principalmente dal sistema giuridico romanistico. Il sistema dei concetti civilistici che provengono dal diritto romano è già molto familiare presso i circoli teorici e nella pratica in Cina; l'architettura di questo sistema è profondamente radicata nella cultura del diritto civile in Cina. Perciò, con riguardo alla terminologia, alle categorie concettuali, alla costituzione del sistema e alla progettazione delle regole specifiche del codice civile cinese – tranne i sistemi della proprietà e dei diritti reali di godimento nel libro sui diritti reali, il libro sul matrimonio e sulla famiglia, il libro sulle successioni, i quali sono molto diversi dai codici civili degli altri Paesi a causa dell'influenza della proprietà pubblica socialista e della cultura giuridica tradizionale cinese – il libro sulle disposizioni generali, la parte sui diritti di garanzia nel libro sui diritti reali, nonché il libro sui contratti ed il libro sulla responsabilità da fatto illecito sono tutti strettamente correlati all'apparato concettuale di derivazione romanistica. In questo senso, il maggior "granaio" di risorse legislative del codice civile cinese è l'insieme dei sistemi e delle dottrine del diritto civile e commerciale dei Paesi che fanno parte della famiglia giuridica romanistica.

Tuttavia, dagli anni Novanta, da un lato gli scambi commerciali tra Cina, Stati Uniti e Regno Unito erano divenuti più frequenti, dall'altro era altresì cresciuto moltissimo il numero di studiosi cinesi che si recavano a studiare in paesi di *common law*; perciò, l'influenza del sistema giuridico

di *common law* sul diritto dei contratti e sui sistemi di garanzie in Cina è contestualmente aumentata. Per quanto riguarda il sistema delle garanzie, alcune regole di *common law* erano state adottate già dalla Legge sulle Garanzie e dalla Legge sui Diritti Reali, per poi essere riconosciute ed inserite nel codice civile. Si pensi, sul sistema della garanzia, ad esempio, all'art. 396 sulla c.d. "ipoteca flessibile"; o, ancora, all'art. 416 che, nonostante il dibattito molto vivace, riconosce comunque l'istituto del *purchase money security interest* tipico del diritto statunitense. Tuttavia, il modello di *common law* ha il suo impatto maggiore sul sistema contrattuale del diritto cinese, come ad esempio nella disciplina dell'inadempimento "preventivo" (artt. 527-528) ed in quella dei contratti di locazione finanziaria che, originati dal diritto statunitense, sono tutti stati inseriti nel codice civile per il tramite della Legge sui Contratti del 1999. Nel codice, nel libro sui contratti, nella parte della sezione sui singoli contratti, è stato aggiunto il contratto di *factoring*, il quale è derivato e si è sviluppato dal diritto inglese e americano.

La terza fonte della codificazione civilistica, dal punto di vista del diritto comparato, è costituita naturalmente da alcune regole internazionali, la più importante delle quali è da rinvenirsi nei trattati internazionali, come la *Convention on International Factoring* e i Principi di Diritto Contrattuale Europeo, etc., che hanno esercitato una qualche influenza sulla codificazione del libro sui contratti.

Le fonti "domestiche" del codice civile cinese includono principalmente le precedenti decisioni del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sulle riforme istituzionali, la pratica legislativa del Congresso Nazionale del Popolo e le interpretazioni giudiziali adottate dalla Suprema Corte del Popolo per l'applicazione delle leggi civili. Inoltre, si devono includere anche i principi concreti e la giurisprudenza che connotano la cultura giuridica tradizionale cinese. Queste risorse sono concentrate nel libro sui diritti reali, nel libro sul matrimonio e sulla famiglia e nel libro sulle successioni. Ad esempio, i nuclei familiari individuali, industriali e commerciali e i nuclei familiari rurali titolari della gestione di fondi in concessione, regolati negli artt. 54-56, sono in realtà delle tipologie uniche di soggetti di diritto in Cina, generati dal processo di riforme ed apertura. Ancora, i diritti di gestione sui fondi in concessione – disciplinati tra i diritti reali di godimento – sono rappresentati con aspetti diversi nei principi generali del diritto civile, nella legge sui diritti reali e nel codice civile, secondo un processo dovuto alle successive decisioni in argomento del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Continuiamo con gli esempi. L'art. 1079 – la norma che stabilisce i criteri di divorzio nell'am-

bito delle dispute sulla base del concetto di rottura dei sentimenti così come le procedure di pre-mediazione – predispone una disciplina già attuata dal Partito Comunista Cinese addirittura prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e che poi è stata continuamente perfezionata nelle successive revisioni e modifiche della legge sul matrimonio dopo la fondazione della RPC. La stessa legge sul matrimonio è stata così vaga sulle disposizioni sui debiti comuni dei coniugi che la Suprema Corte del Popolo ha introdotto delle interpretazioni giudiziali contraddittorie fra loro; comunque, il legislatore ha preferito confermare la regola oggi contenuta nell'art. 1064, pur dopo ampie consultazioni.

Anche la disciplina delle proprietà distinte nel condominio degli edifici nel codice conserva forti tracce di riferimenti giuridici “domestici”, in quanto prodotto della riforma e della privatizzazione della proprietà pubblica e degli alloggi urbani¹, nonostante sia derivata da modelli di altri Paesi. Ciò è avvenuto soprattutto a causa del lento sviluppo dell'autonomia comunitaria e così, nella pratica quotidiana, è nato il contratto per il servizio di gestione della proprietà condominiale, che è simile a quello del contratto collettivo nel diritto tedesco. Sulla base di motivi relativi al sostentamento del popolo e sulla base dell'esperienza giudiziaria della Suprema Corte del Popolo è quindi stato aggiunto un contratto specifico nella sezione dei contratti tipici. Tuttavia, questo tipo di contratto infrange chiaramente il principio della relatività contrattuale (art. 939) ed è completamente diverso dagli altri contratti civili e commerciali generali in termini di struttura giuridica.

3. Il modello cinese di costruzione del sistema del codice civile

Per quanto riguarda la sistematica del codice, sono due i possibili modelli legislativi all'interno della famiglia giuridica romanistica, ossia quello basato sui *Digesta* (noto anche come modello pandettistico, adottato in Germania) e quello fondato sulle *Institutiones*, come ad esempio è il modello francese. Il primo modello è rappresentato dai codici della Germania, del Giappone e, nel contesto cinese, di Taiwan ed è anche stato adottato da alcuni codici civili più recenti in tutto il mondo (come in Brasile e

¹ Prima degli anni Novanta, gli alloggi nelle città e nei villaggi in Cina erano fondamentalmente di proprietà pubblica, in capo all'ente pubblico di riferimento; successivamente questi enti assegnavano con un basso affitto (o addirittura a titolo gratuito) questi alloggi ai propri dipendenti.

in Argentina). Questo modello è suddiviso in cinque libri: disposizioni generali, obbligazioni, diritti reali, rapporti di parentela e successioni. Si compone di concetti astratti e di un sistema rigoroso ed è basato su tecniche legislative che vanno dall'astratto al concreto, dal generale al particolare. Si può affermare che il modello fondato sui *Digesta* ha avuto un impatto più profondo sulla Cina rispetto al modello fondato sulle *Institutiones*: i tre codici civili cinesi o le bozze apparse prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese sono direttamente influenzati dal codice civile tedesco nella struttura e nel contenuto; dopo la fondazione della RPC, la bozza di codice civile cinese del 1956 fu "ereditata" direttamente dal codice civile della Russia Sovietica del 1922, e il codice civile russo si riferiva a sua volta al codice civile tedesco in termini di disposizioni di sistema. Tutto ciò ha fatto sì che la prima bozza di codice civile dopo la fondazione della RPC, la legislazione civilistica e la dottrina civilistica cinese fossero ancora legate al sistema giuridico romanistico, di cui condividono lo stesso stile legislativo, gli stessi concetti fondamentali e l'impostazione di fondo. Pertanto, gli studiosi cinesi hanno sempre mostrato un alto grado di coerenza nella loro tendenza a enfatizzare il modello fondato sui *Digesta*. Influenzati da questo modello di codificazione, i circoli accademici hanno sempre sostenuto la necessità di decostruire e ricostruire il sistema del diritto civile basato sulle singole leggi secondo il modello fondato sui *Digesta*.

In particolare, per la costruzione del sistema del codice civile cinese, la maggior parte degli studiosi ha ritenuto che fosse necessario adottare il modello fondato sui *Digesta*, basato sulla relazione logica tra i concetti in modo da costruire una struttura multilivello, composta dalle disposizioni generali e dai vari libri. Naturalmente, a causa della successiva promulgazione dei principi generali di diritto civile, legge sui contratti, legge sulle garanzie, legge sui diritti reali e della legge sulla responsabilità da fatto illecito, la costruzione sistematica del codice civile in Cina si è concentrata più sul come integrare queste leggi secondo la modalità fondata sui *Digesta*. Sotto questo profilo, le due bozze più importanti di questo secolo, organizzate dai civilisti (curate dal Prof. Liang Huixing e dal Prof. Wang Liming), proponevano soluzioni omogenee ad eccezione della questione circa la possibilità di codificare o meno in un singolo libro i diritti della personalità in modo da considerarli indipendenti. Essi concordano, in particolare, sulla costruzione delle disposizioni generali del codice civile, nonché sulla necessità di predisporre un libro sui diritti reali, un libro sulla famiglia e sul matrimonio ed un libro sulle successioni, distribuendo invece la disciplina delle obbligazioni nelle disposi-

zioni generali, nel libro sui contratti e nel libro sulla responsabilità da fatto illecito.

Il legislatore ha sostanzialmente adottato questo pensiero sistematico di integrazione scientifica delle singole leggi esistenti; tuttavia, questo tipo di integrazione non consiste nel porre tutte le regole delle leggi esistenti insieme, ma invece, approfittando dell'opportunità della codificazione, nell'ordinare sistematicamente le fonti del diritto esistenti, in modo che le leggi civilistiche e le norme delle interpretazioni giudiziali corrispondenti possano essere distribuite nelle posizioni "dovute", più appropriate. Allo stesso tempo, si utilizza la *ratio* formale del codice per trovare delle "scorciatoie" per migliorare queste stesse discipline.

Questa integrazione si realizza principalmente su tre livelli. In primo luogo, le Disposizioni Generali del Diritto Civile (2017) approvate per prime, rappresentano una trasformazione dei Principi Generali di Diritto Civile ed assumono il ruolo di guida degli altri libri del codice. Questa impostazione è da attribuire all'orientamento e alla costruzione sistematica risalente al momento della formulazione dei principi generali di diritto civile; in altre parole, sebbene il codice civile sarebbe dovuto essere emanato agli inizi degli anni '80, poiché le condizioni non erano mature, sono stati poi emanati solo i principi generali, che riguardano principalmente regole di diritto patrimoniale. Tuttavia, la struttura di questi principi corrisponde in larga misura al contenuto delle disposizioni generali del codice civile tedesco, le quali sono composte dai principi generali del diritto civile, dai soggetti del diritto (persone fisiche e persone giuridiche), dai negozi giuridici (inclusa la rappresentanza), dai diritti civili, dalle responsabilità civili, dalla prescrizione ed applicazione del diritto nei rapporti civili con l'estero (diritto internazionale privato). Tra questi, il titolo sui diritti civili stabilisce in linea principale la proprietà, il matrimonio e i relativi diritti, le obbligazioni, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti personali e fonda una base molto importante per i vari diritti civilistici concreti nelle singole leggi (come nella legge sulle garanzie, la legge sui contratti e la legge sui diritti reali, quella sui diritti d'autore, di brevetto e sui marchi); lo stesso vale anche per la responsabilità, per quanto riguarda il titolo dedicato alla responsabilità civile, nel quale sono stabilite la responsabilità per inadempimento contrattuale e quella da fatto illecito, offrendo così un modello per le regole principali della successiva legge sui contratti e della legge sulla responsabilità da fatto illecito; invece, il titolo sull'applicazione della legge nei rapporti civili con l'estero è stato abrogato dalla legge sull'applicazione delle leggi nelle relazioni civili negli affari esteri del 2011 e da allora ha cessato di far parte del sistema del diritto

civile. Sulla base del modello che annovera “le disposizioni generali” nei principi generali, il legislatore, quando formulava le disposizioni generali del diritto civile, ha eliminato alcune disposizioni dei due capitoli relativi ai diritti civili e alla responsabilità civile. Sulla base di un processo di assorbimento della Legge sulle Società, della Legge sui Contratti e delle altre leggi così come delle interpretazioni giudiziali, sono state ottimizzati i sistemi dei soggetti di diritto e dei negozi giuridici, costruendo le disposizioni generali del codice civile che sono simili al codice civile tedesco ma “con caratteristiche cinesi”.

In secondo luogo, dato che le disposizioni sui diritti civili e sulle responsabilità civili nei principi generali sono state notevolmente arricchite dalla promulgazione delle singole leggi, il codice civile approfondisce anche questo elemento come base per integrare sistematicamente la legge sulle garanzie, la legge sui diritti reali, la legge sui contratti e la legge sulla responsabilità da fatto illecito, al fine di costruire separatamente il libro sui diritti reali, quello sui contratti e quello sulla responsabilità da fatto illecito. D’altro canto, la legge sul matrimonio e la legge sulle successioni, nel sistema legislativo dei Paesi socialisti, sono sempre state sviluppate al di fuori del sistema di diritto civile e ciò è quanto si è verificato anche in Cina con la legge sul matrimonio (1981) e la legge sulle successioni (1985). Queste leggi, generalmente incluse all’interno del regime della proprietà pubblica nei sistemi socialisti, in Cina non sono state inserite nel suddetto contesto e hanno mantenuto una natura di diritto privato. Per questa ragione esse furono emanate, nella loro prima versione, già agli albori della fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1950. In risposta alla richiesta di un ritorno al codice civile, il processo di codificazione ha altresì assorbito le interpretazioni giudiziali emanate nel frattempo e ha fuso la legge sul matrimonio (1981) e la legge sull’adozione (1991) nel libro del codice sul matrimonio e la famiglia, trasformando al contempo la legge sulle successioni (1985) nel libro sulle successioni.

In terzo luogo, quando le singole leggi devono essere integrate per formare i singoli libri del codice civile, onde evitare sovrapposizioni e contraddizioni, il legislatore deve o distribuire queste regole nelle posizioni appropriate o eliminarle. Il primo caso è avvenuto con la legge sulle garanzie, ove la garanzia contrattuale è stata poi inserita ed incorporata nel suo complesso nel libro sui contratti del codice civile; invece, la disciplina delle garanzie reali, contenute originariamente nella medesima legge sulle garanzie, è stata trasposta nella legge sulla proprietà e poi incorporata nella sezione sui diritti reali di garanzia all’interno del libro sui diritti

reali del codice. Con riferimento al secondo caso, ad esempio, l'art. 58 dei principi generali e l'art. 54 della legge sui contratti ponevano contraddizioni circa la validità dei negozi giuridici (contratti) conclusi da una parte con frode e coercizione; quindi, nel codice civile, gli artt. 148-150 nel libro primo hanno adottato le disposizioni della Legge sui Contratti, modificando le disposizioni contenute nei principi generali.

Va anche notato che, secondo i suggerimenti degli studiosi, sebbene il diritto dei contratti e il diritto della responsabilità da fatto illecito già esistessero in singole leggi, nel momento della compilazione del codice si è stabilito un titolo relativo alle disposizioni generali delle obbligazioni. Esse possono poi essere applicate alle obbligazioni contrattuali e a quelle da fatto illecito così come a quelle da arricchimento ingiusto e gestione d'affari altrui; peraltro, in considerazione del fatto che la legge sui contratti previgente includeva già capitoli relativi all'adempimento del contratto, alla modifica e alla cessione del contratto, alla risoluzione del contratto e degli obblighi nascenti dal contratto, si può ritenere che essa fissasse, essenzialmente, le disposizioni generali sulle obbligazioni. Pertanto, il legislatore ha adottato il modello legislativo "contrattualista", in quanto all'art. 468 si stabilisce chiaramente che le regole generali dei contratti devono essere applicate alle obbligazioni extra-contrattuali in quanto compatibili, in modo che i capitoli dal quattro all'otto del libro sui contratti, assumono la funzione di parte generale sulle obbligazioni, facendo da guida per tutta la disciplina delle obbligazioni. In base a questo quadro, da un lato il legislatore ha considerato la *negotiorum gestio* e l'arricchimento ingiusto come quasi-contratti e li ha inclusi nel libro sui contratti; dall'altro lato, nel titolo sull'adempimento del libro dei contratti, sono integrate e migliorate alcune norme delle disposizioni generali sull'obbligazione, le quali mancavano nella Legge sui contratti. Ad esempio, con riguardo alle tipologie dell'obbligazione, si regola l'obbligazione pecuniaria (art. 514), l'obbligazione selettiva (artt. 515-516), l'obbligazione per azione (art. 517) e l'obbligazione solidale (artt. 518-521).

4. Le caratteristiche cinesi della configurazione normativa delle condotte e della configurazione normativa giudiziale

Qualsiasi normativa giuridica, generalmente, è una regola di condotta, ma non necessariamente una norma di giudizio. La regola di condotta si riferisce ad una norma che ha ad oggetto i consociati in generale oppure un soggetto specifico (come ad es. gli appartenenti alle forze di polizia) al

fine di vincolarli, il che è generalmente espresso secondo una proposizione di comando in cui ricorre il verbo “dovere” appositamente coniugato, oppure una proposizione proibitiva; la norma di giudizio invece considera i giudicanti come oggetto del vincolo e la sua composizione normativa include elementi fattuali, astratti e conseguenze giuridiche, di modo che i giudici possano applicare il sillogismo giuridico nei casi concreti. La legislazione nei Paesi socialisti, spesso, adotta norme di comando oppure norme proibitive per stabilire le norme di condotta per i consociati: ad esempio, la proposizione “nessuna organizzazione o individuo può violare i diritti civili degli altri” è una disposizione che si rinvia ovunque all’interno del codice civile. In questa disposizione non ci sono né requisiti costitutivi né si stabiliscono delle conseguenze giuridiche, essa può solamente stabilire dei vincoli morali per la condotta del popolo; è perciò difficile che tali norme divengano prerequisiti fondamentali per l’emanazione di sentenze da parte dei giudici. Nel sistema giuridico romanistico, i codici sono fondamentalmente composti dalle norme di giudizio e non vi è quasi alcuna espressione riconducibile a norme di comportamento. In particolare, il codice civile tedesco ha fatto il più possibile per costituire i requisiti del fatto e le conseguenze giuridiche di varie norme, quindi il suo “pubblico” va identificato con gli esperti del diritto, come i giudici, gli avvocati e i professori di diritto. Tuttavia, sebbene le norme di condotta non siano necessariamente norme di giudizio, è invece necessario che le norme di giudizio siano norme di condotta. Ad esempio, in tutti i codici civili di cui parliamo vi è una norma che stabilisce “è tenuto a risarcire per i danni causati con dolo o con colpa”. In realtà, questa è l’espressione della norma di condotta “nessuna organizzazione o individuo può violare i diritti degli altri”, seppur formulata da una prospettiva diversa.

Per quanto riguarda il codice civile cinese, la configurazione delle norme di condotta e delle norme di giudizio non solo riflette le caratteristiche della legislazione socialista ma presenta altresì i vantaggi della progettazione delle norme di giudizio tipiche del sistema giuridico romanistico. Nel libro sulle disposizioni generali, nel libro sui contratti, nel libro sulla responsabilità da fatto illecito e nella parte sui diritti di garanzia nel libro sui diritti reali, il legislatore affronta le esigenze della pratica giudiziaria, mantiene sostanzialmente l’aspetto delle leggi previgenti, offrendo soprattutto ai giudicanti delle normative di giudizio. Tuttavia, il codice civile cinese è considerato come il codice del popolo ed il codice dei diritti. La protezione dei diritti che esso offre non solo deve essere espressa sotto forma di norme di giudizio, ma deve anche fornire al popolo un elenco dei diritti ed incaricarsi altresì di ribadire il principio di in-

violabilità dei diritti stessi. Pertanto, nel codice civile cinese vi è un gran numero di normative di condotta, che da un lato dichiarano i vari tipi di diritti ed i relativi contenuti attraverso le enumerazioni e le definizioni dei diritti civili, come per esempio nel titolo quinto del libro sulle disposizioni generali, nonché in diversi articoli del libro sui diritti della personalità; dall'altro lato, vengono stabilite delle norme di comando oppure norme proibitive al fine di ricordare le normative comportamentali, all'ulteriore scopo di attuare una funzione educativa del codice nei confronti dei consociati. Tali disposizioni non sono poche nella disciplina della proprietà e dei diritti reali di godimento ed in particolare non sono poche nel libro sui diritti della personalità. Questo aspetto è raro nei codici civili degli altri Paesi, dal momento che in questi codici è compito dei manuali offrire un'enumerazione e definizione dei vari diritti civili, mentre il codice serve principalmente per fornire ai giudicanti le normative di giudizio, cioè finché essi utilizzano una tecnica legislativa astratta per descrivere i requisiti dei fatti e le corrispondenti valutazioni giudiziarie favorevoli o sfavorevoli (le conseguenze giuridiche), non vi è bisogno di fornire linee guida di comportamento per il popolo e neanche specificare il contenuto, i confini e i metodi delle loro condotte.

In questo senso, il codice civile cinese stabilisce un gran numero di normative comportamentali riguardo ai diritti della personalità e le rende indipendenti codificandole in un singolo libro con l'intento di fare affidamento sulla dichiarazione dei diritti e sulla funzione di illustrazione pedagogica del codice, nonché di enfatizzare il significato della tutela dei diritti della personalità. Se non si comprendono questi motivi funzionali del codice civile cinese è anche difficile capire – siccome sono già enumerati apertamente negli artt. **109-110** i diritti generali e specifici della personalità, e sono anche stabilite le responsabilità civili corrispondenti nel settimo libro sulla responsabilità – perché è necessario stabilire e addirittura ribadire così numerose normative comportamentali, raccogliendole in un singolo libro. Ciò ha poco senso dal punto di vista del giudizio, perché, nei Paesi in cui il codice è considerato come la principale fonte di norme giudiziarie, il nucleo della tutela dei diritti della personalità risiede nella determinazione indiretta del contenuto e della portata di esso attraverso le disposizioni sui rimedi per la protezione dei diritti. In altri termini, una volta costituite le normative di giudizio come la costruzione del diritto di pretesa alla rimozione degli ostacoli (all'esercizio del diritto altrui) e il diritto di chiedere il risarcimento per i danni causati da fatto illecito, non c'è più bisogno, come invece fa il diritto civile cinese, di elencare e definire i vari diritti concreti della personalità e delimitare i loro con-

fini nella legislazione, perché questo elenco e queste definizioni sono ridondanti o addirittura dannosi a causa della loro natura “chiusa”.

Nel codice civile cinese vi sono alcune altre normative di condotta stabilite per soggetti speciali. Queste regole di condotta sono previste per i dipartimenti del governo o della pubblica amministrazione come nel comma due dell’art. 277, nell’art. 1106, nel comma tre dell’art. 1254, ecc. Altre regole sono dirette ai soggetti del diritto puramente privato come nel comma due dell’art. 285 in cui si stabiliscono gli obblighi di collaborazione delle imprese che offrono servizi di gestione condominiali e degli altri amministratori; nel comma terzo dell’art. 109 in cui si stabilisce l’obbligo del debitore di risparmiare le risorse e proteggere l’ambiente. Il motivo per cui affermiamo che queste clausole sono normative comportamentali è che non sono previste delle conseguenze giuridiche se tali obblighi siano violati, sia per soggetti come i dipartimenti del governo o della pubblica amministrazione, sia per i soggetti di diritto privato. Sulla base, quindi, di queste clausole, non possono essere formulate le rivendicazioni tipiche del diritto privato. Infatti, queste normative di condotta sono previste per i soggetti di diritto come le imprese che offrono servizi di gestione condominiale e soprattutto per soddisfare le richieste relative alla responsabilità sociale pubblica nella prospettiva dello stato di diritto socialista (art. 86). Questo rappresenta anche la caratteristica di un codice civile socialista, diverso in tal senso dagli altri codici.

5. Caratteristiche cinesi negli orientamenti valoriali del codice civile

(1) Sistema dei diritti reali con la proprietà pubblica come perno

La Cina adotta un sistema di economia socialista di mercato attraverso il simultaneo sviluppo di molteplici forme di proprietà, con quella pubblica che svolge un ruolo dominante, pertanto il codice civile ha delle precise caratteristiche socialiste. L’espressione di questa caratteristica socialista nel codice rappresenta una specificazione delle disposizioni dell’art. 206 della Costituzione, il quale stabilisce anche che la struttura giuridica della proprietà pubblica si rifletta principalmente nella disciplina della proprietà e dei diritti reali di godimento nel libro sui diritti reali. In particolare, la proprietà pubblica socialista riguarda i mezzi più importanti della produzione; le risorse naturali come terra, foreste, montagne, praterie, ecc. possono essere soltanto dello Stato o dalle collettività (artt. 249, 250,

260), mentre altri importanti mezzi di produzione come i giacimenti minerari, i corsi d'acqua, le zone marine, le risorse animali e vegetali selvatiche, i beni culturali, ecc. possono essere soltanto di proprietà dello Stato (artt. 247-248, artt. 251-254). In ragione di tanto, il titolo che disciplina la proprietà dello Stato e delle collettività stabilisce separatamente anche i soggetti e le modalità dell'esercizio dei loro diritti. Proprio sulla base del fatto che la terra è soltanto di proprietà dello Stato o delle collettività, il codice riassume le migliori esperienze del periodo delle riforme e dell'apertura ed utilizza il sistema dei "diritti reali di godimento" del diritto civile tradizionale al fine di ottenere l'effetto del più proficuo utilizzo possibile della terra stessa. Naturalmente, questo sistema influenza anche la realizzazione del valore nello scambio dei fondi, dal momento che le risorse naturali di proprietà dello Stato o delle collettività non possono essere privatizzate mediante la costituzione di diritti reali di garanzia; al di là dei diritti reali di godimento stabiliti su di essi (art. 395), non possono essere quindi costituiti diritti reali di garanzia sui beni di proprietà dello Stato o delle collettività (v. ad es. art. 399 numero 1).

Il sistema dei diritti reali di godimento con caratteristiche cinesi è regolato rispettivamente dalle leggi speciali e dal codice. Per le leggi speciali, come quelle sul diritto di utilizzo delle aree di mare acquisite, sui diritti di estrazione mineraria, i diritti di praticare l'acquacoltura e i diritti di pesca previsti dagli artt. 328 e 329. I diritti reali di godimento con caratteristiche cinesi nel codice civile riguardano principalmente l'uso dei fondi di proprietà dello Stato o delle collettività. Il fondo è utilizzato principalmente per l'attività produttiva e le attività di costruzione; di conseguenza, in molti Paesi del sistema giuridico romanistico, si è formato un sistema di diritti di locazione perpetui e diritti di superficie su fondi altrui. In Cina, la struttura duale basata su aree urbane e rurali ha portato all'istituzione di un sistema di diritti reali di godimento sul fondo pubblico simile ai succitati diritti, divenuto ancora più complicato a causa della distinzione tra aree urbane e rurali. Nelle città e nei cantoni il diritto reale di godimento stabilito sul fondo demaniale consiste nel diritto di utilizzo del fondo destinato alla costruzione e questo diritto reale su beni altrui si specifica ulteriormente nel diritto di utilizzo del fondo a destinazione abitativa e non abitativa (art. 359); in campagna, invece, si sono diffusi la concessione in utilizzo dei fondi e il diritto di utilizzo del fondo abitativo sulla base del sistema di proprietà collettiva del fondo stesso, diritti reali sorti per soddisfare le esigenze degli agricoltori rispettivamente per la produzione, la gestione e l'alloggio. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sia la concessione che il diritto di utilizzo del fondo

abitativo devono essere correlati alla persona dell'agricoltore. In altre parole, per ottenere la concessione e il diritto di utilizzo del fondo abitativo è necessario essere membri dell'organizzazione economica collettiva rurale (cioè abitanti del villaggio), con il villaggio considerato come unità; una volta perso questo requisito, siffatti diritti reali di godimento si estinguono. Questo modello di diritti reali di godimento ha lo scopo di tutelare il diritto alla sussistenza degli agricoltori, esercitando allo stesso tempo funzioni di sicurezza sociale per evitare l'alta concentrazione nell'utilizzo dei terreni rurali insieme al monopolio del capitale. Tuttavia, questo processo ha anche portato a dinamiche di trasferimento dei fondi agricoli molto complesse rispetto ai fondi urbani, con la conseguenza che è difficile per gli agricoltori separarsi dal fondo. Il trasferimento dei diritti di gestione dei fondi in concessione può avvenire solo all'interno dei membri di organizzazioni economiche collettive rurali; un sistema, questo, estremamente chiuso e che non favorisce l'allocazione ottimale e l'impiego su larga scala delle risorse agricole dei fondi. Al fine di superare questo tipo di ostacoli istituzionali e di forte dipendenza personale, la Cina ha istituito un sistema tripartito dei diritti sui fondi di proprietà collettiva rurale, cioè la proprietà, il diritto di concessione e il diritto di gestione. Tra questi, la disciplina dei diritti di gestione del fondo (art. 339-342) supera la restrizione del collegamento con l'identità e permette la libera alienazione sul mercato, aumentando l'efficienza dell'utilizzo dei fondi agricoli e rivitalizzando il mercato rurale dei fattori di produzione. Allo stesso modo, il diritto di utilizzo del fondo a destinazione abitativa ha anche una forte dipendenza personale, ma considerando che il fondo a destinazione abitativa è l'ultima garanzia per la sussistenza degli agricoltori, il legislatore è stato relativamente "conservatore" nella costruzione del sistema e ha sempre stabilito rigorosamente che tali fondi non possono circolare nel mercato, richiedendo nel frattempo la riallocazione dei fondi a destinazione abitativa per gli agricoltori che li hanno persi (art. 364).

(2) Il codice civile "verde" del ventunesimo secolo

L'art. 9 del codice civile sancisce il cosiddetto "principio verde", che riflette l'importante orientamento valoriale del legislatore nel disciplinare l'uso del patrimonio nel diritto civile: il diritto civile tradizionale definisce "i beni" concentrandosi sul loro valore economico, mentre il codice civile cinese tiene conto anche del loro valore ambientale ed ecologico. I documenti preparatori della bozza del codice civile affermavano che il

principio verde fissato nell'art. 9 costituisce attuazione dell'art. 26 della Costituzione² sul piano della legislazione civile. L'articolo eredita non solo il fondamentale concetto culturale tradizionale della convivenza armoniosa tra uomo e natura, ma incarna altresì il nuovo concetto di sviluppo propugnato dal diciottesimo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (2013). Alcuni studiosi, durante il processo di redazione del codice civile, hanno ritenuto che il principio dell'ordine pubblico e del buon costume potesse essere interpretato estensivamente, per ricomprendere la conservazione delle risorse e la protezione dell'ambiente ecologico, intesi come un tipo di ordine pubblico e buone abitudini. Tuttavia, il legislatore ha ovviamente voluto considerare il "principio verde" in modo autonomo nel diritto civile.

Il principio verde è una norma di condotta piuttosto che una norma di giudizio. Da un lato, esso non può essere applicato direttamente in giudizio perché non ha gli elementi delle norme di giudizio; dall'altro, la sua funzione è quella di dichiarare il valore della legge ed è difficile quindi pensare alle conseguenze concrete sul piano del diritto privato, allorché i soggetti di diritto violino tali previsioni. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, tale principio ha natura essenzialmente legislativa. Inoltre, in conformità con esso, il legislatore ha formulato molte norme di condotta e norme di giudizio nei capitoli sui diritti reali, sui contratti e sulla responsabilità da fatto illecito. Tra questi, il principio è ripetutamente ribadito, sotto forma di norma di condotta, nell'art. 286, nell'art. 326, nel comma tre dell'art. 509 ecc.

Nel libro dedicato alla responsabilità da fatto illecito, il legislatore ha integrato le corrispondenti disposizioni della precedente Legge in materia, stabilendo la responsabilità per l'inquinamento ambientale e il danno ecologico nel senso delle norme di giudizio. La previsione aggiunta del risarcimento punitivo per responsabilità ambientale e la responsabilità del ripristino ecologico ha ulteriormente perfezionato il sistema di giudizio dei fatti illeciti a danno dell'ambiente.

È altresì interessante la normativa nel libro dei contratti che impone l'obbligo di riciclare i vecchi oggetti, fissata negli artt. 558 e 625, così come l'art. 619 in base al quale l'oggetto della compravendita "deve essere imballato secondo metodi adatti a proteggere l'oggetto e che favoriscono la conservazione delle risorse e la protezione dell'ambiente eco-

² Articolo 26: Lo Stato protegge e migliora l'ambiente di vita e l'ambiente ecologico e previene l'inquinamento e altri rischi pubblici. Lo stato organizza e incoraggia la piantumazione e il rimboschimento per proteggere gli alberi della foresta.

gico”. Si tratta ora di capire, anche alla luce della prassi giudiziaria, se la violazione di quest’obbligo comporti una sanzione di diritto pubblico o una violazione del contratto o ancora una responsabilità civile indipendente. Allo stato attuale, molte domande sono state sollevate in merito all’applicazione di queste clausole: se il debitore viola questi obblighi, si verifica inadempimento del contratto o si tratta di una violazione degli obblighi collaterali? La natura della sua responsabilità è contrattuale o extracontrattuale? Chi rivendicherà i diritti contro le violazioni? Si può notare che gli obiettivi legali e politici del risparmio delle risorse e della protezione dell’ambiente sono realizzati più attraverso il diritto pubblico e le norme che possono produrre effetti specifici nel diritto civile quali quelle relative alla responsabilità da fatto illecito per inquinamento ambientale e danno ecologico.

6. Il diritto civile cinese è parte molto importante del sistema giuridico romanistico

L’Italia ha aderito all’iniziativa della “Nuova Via della Seta”. La traduzione in italiano del codice è dunque di particolare, grandissima importanza. Essa è organizzata dall’Università di Roma “La Sapienza”, gemellata con la *Zhongnan University of Economics and Law*. Si tratta, pertanto, del portato della feconda collaborazione tra le due Università e i due Paesi nell’ambito della cultura giuridica.

Il Prof. Oliviero Diliberto, curatore di questa edizione tradotta del Codice, è un prestigioso ambasciatore nel contesto degli scambi giuridici tra l’Italia e la Cina, che è stato altresì Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana ed è attualmente Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”, nonché Preside dell’Istituto Italo-Cinese costituito congiuntamente dalle due Università menzionate.

Il Prof. Antonio Masi, già ordinario di diritto romano, è tra i più autorevoli professori di diritto civile in Italia, acuto studioso del codice civile tedesco, del codice civile francese e delle codificazioni in generale, nonché autore di importanti volumi del commentario Scialoja-Branca al codice civile italiano.

La Prof.ssa Meiling Huang è professoressa ordinaria di diritto romano formatasi in Italia, attualmente Direttrice Esecutiva dell’Istituto Italo-Cinese.

Il Prof. Domenico Dursi è un giovane studioso, il più giovane abilitato come Professore Ordinario in diritto romano in Italia, nonché *visiting*

scholar presso la *Zhongnan University of Economics and Law*, e collabora da anni insieme al Prof. Diliberto con la Cina.

Direi, quindi, che è garantita la qualità dell'edizione italiana di questo codice. Sono molto onorato di avere assistito all'intero processo di nascita dell'edizione italiana del codice civile cinese e desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni.

Diyu Xu